



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA 711 Prot. n° 31553 del 12 agosto 2010

OGGETTO: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Strutture Operative Provvisorie a servizio delle maestranze impegnate nei cantieri per la ricostruzione.

PREMESSO

- Che l'evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito L'Aquila e l'Abruzzo Aquilano con estensione nel territorio provinciale ed extra – provinciale ha prodotto, come noto, danni in maniera differenziata all'interno dell'area, riservando alla Città dell'Aquila e all'immediato territorio circostante i danni più gravi;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 è stato, pertanto, dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n.225, fino al 31 dicembre 2010;
- Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n.3753, i Sindaci dei Comuni colpiti dall'emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con particolare riferimento a quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- Che, in forza dell'autorizzazione del Commissario per i Beni Culturali, Ing. Luciano Marchetti, manifestata con la nota prot.4206 del 30-04-2009, l'Amministrazione Comunale è stata delegata all'esecuzione di puntellamenti ed opere provvisorie intesi a mitigare le conseguenze, in primo luogo il pericolo di crolli, dei gravissimi

dissesti statici patiti, in particolare, dal patrimonio edilizio oggetto di tutela artistica, architettonica e storica;

- Che, in riferimento agli immobili danneggiati che non si trovano sottoposti a tutela, i verbali redatti dai GTS operanti sul territorio e trasmessi dai COM alla competente struttura tecnica comunale riportano le opere provvisoriale e di demolizione da porre in essere per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture danneggiate dal sisma;
- Che, con verbale d'intesa del 16-06-2009 – prot. n.2026 del 19-06-2009 – sottoscritto dal Prefetto, dai Vice Commissari prof. De Bernardinis, prof. Marchetti ed ing. De Angelis (in vece dell'ing. Basti), dai rappresentanti del Comune e delle associazioni di categoria ANCE e API si è stabilito che l'urgenza dei lavori di che trattasi è tale da poter essere affrontata in regime di estrema urgenza mediante incarico in via diretta a ditte private qualificate;
- Che, pertanto, l'amministrazione sta provvedendo a porre in essere gli interventi per l'effettuazione di opere provvisoriale nonché per l'esecuzione delle ordinanze sindacali emesse al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità;
- Che, nell'ambito del territorio del comune e nei comuni limitrofi, sono in corso lavori di riattazione del patrimonio edilizio danneggiato, come pure cospicui lavori pubblici, di modo che sono aperti centinaia di cantieri edili, con la presenza di numerosissime imprese con un numero ancor superiore di addetti;
- Che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3784 all'art.10, al fine di assicurare la piena funzionalità dei cantieri per la realizzazione dei moduli abitativi, il commissario delegato è stato autorizzato a reperire, anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica, spazi dove gli appaltatori possono alloggiare personale addetto ai cantieri.

CONSIDERATO

- Che, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con il decreto legge n.92/2008 si è provveduto ad estendere i poteri dei Sindaci in tema di sicurezza per il rispetto delle regole sulla convivenza pubblica, così da garantire, per quanto possibile, una maggior tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici mediante

provvedimenti quanto più possibile aderenti alle singole situazioni oggetto di attenzione o di allarme.

- Che, l'art.54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, così come da ultimo novellato, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

RITENUTO

- Che si ponga l'esigenza di assumere idonee misure di prevenzione atte a scongiurare gravi fenomeni di degrado ambientale, sociale ed urbano, quali possono conseguire dal proliferare di situazioni abitative inappropriate sotto il profilo sanitario, dell'igiene urbana, della sicurezza, della dignità di lavoratori e cittadini, come pure in conseguenza della realizzazione incontrollata di strutture precarie e provvisorie a servizio dei numerosissimi cantieri, situazione queste da cui possono facilmente derivare pericoli e compromissioni della civile convivenza, degrado del territorio, pericolo per la sanità e l'igiene pubblici e focolai di disordine e illegalità;

RICHIAMATE

- Anche le pertinenti norme statali e regolamentari in tema di edilizia, sanità e igiene;

RITENUTO

- Che strumento adeguato allo scopo prefisso sia l'emanazione di una adeguata ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, da assumere anche in virtù di quanto disposto dal D.M. 5 agosto 2008;

ORDINA

1) Soggetti interessati

- 1.1) Le imprese affidatarie di opere, sia provvisoriale, sia di edilizia pubblica che di edilizia privata, attinenti al sisma del 6 aprile 2009.
- 1.2) Le imprese, non aventi alla data del 6 aprile 2009 sede legale ed operativa in L'Aquila, come risultante da regolare e conforme iscrizione nel registro delle imprese, le quali offrono servizi ed attività in favore delle ditte esercenti le lavorazioni, di cui al comma 1.1) (noleggio e montaggio ponteggi, vendita materiali, nolo attrezzature, deposito, custodia, etc.);
- 1.3) Le ditte, non aventi alla data del 6 aprile 2009 sede legale ed operativa in L'Aquila, come risultante da regolare e conforme iscrizione nel registro delle imprese, operanti a vario titolo nella filiera produttiva connessa alle lavorazioni dipendenti dall'evento sismico, quali, a titolo esemplificativo, subappaltatori ed imprese di traslochi;

2) Modalità di presentazione

- 2.1) I soggetti di cui al paragrafo 1) devono comunicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, utilizzando il modulo A allegato alla presente, i seguenti dati:
 - a) il numero medio delle persone impiegate nelle lavorazioni esclusivamente per i lavoratori trasfertisti e/o non residenti nel territorio comunale.
 - b) gli indirizzi di eventuali campi-base dove sono alloggiati i lavoratori di cui alla lettera a).
 - c) In ogni caso, l'indirizzo dei luoghi dove ciascuno di questi lavoratori alloggia, nel caso si tratti di appartamenti privati, strutture ricettive, camper, container o baracche isolate

2.2) I soggetti di cui al paragrafo 1) che hanno, al momento della pubblicazione della presente ordinanza, installato o che utilizzano Strutture Operative Provvisorie quali campi base, dormitori e mense per maestranze, uffici, depositi o magazzini devono inoltre comunicare, entro il termine di cui al punto 2.1), utilizzando il modulo B allegato alla presente, i seguenti dati:

- Nominativo impresa.
- Generalità del titolare o del legale rappresentante.
- Dati concernenti la sede dell'impresa e la partita IVA.
- Specificazione dei cantieri in relazione ai quali tali strutture sono state realizzate.
- Data dell'avvenuta installazione e/o di utilizzo della struttura provvisoria già realizzata al momento della pubblicazione della presente ordinanza.
- Estremi catastali delle aree di insediamento.
- Titolo di disponibilità delle aree (locazione, proprietà, etc.).
- Descrizione insediamento (superficie occupata, destinazione degli spazi coperti, impianti tecnologici e sanitari installati, etc.).
- Modalità di raccolta smaltimento acque reflue.
- Elaborati progettuali e grafici dell'insediamento (planimetria catastale e planimetria dell'area con individuati gli interventi e le distanze dai confini).
- Documentazione fotografica.

2.3) I soggetti di cui al paragrafo 1) che vogliono realizzare Strutture Operative Provvisorie quali campi base, dormitori e mense per maestranze, uffici, depositi o magazzini, devono comunicarlo con le stesse modalità di cui al punto 2.2) inviando gli elaborati all'indirizzo di cui al punto 2.4);

2.4) La comunicazione di cui ai punti 2.1), 2.2) e 2.3) deve pervenire, entro il termine indicato nel punto 2.1), presso "L'area Sisma – Servizio Ripianificazione Urbanistica, politiche del territorio ed ambientali" ubicata in Via XXV aprile, con recapito a mano oppure in plico raccomandato – in tal caso ai fini della tempestività dell'adempimento farà fede la data di accettazione risultante dal timbro della posta – oppure al seguente indirizzo *email*: servizio.riplanificazione@comune.laquila.it

2.5) I soggetti di cui al paragrafo 1) entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione di cui ai punti 2.2) e 2.3), devono consegnare, allo stesso indirizzo di cui al punto 2.4), copia dei contratti di allaccio dell'acqua potabile, della luce e del gas, copia

dell'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica, copia del parere igienico sanitario da parte della ASL e copia della denuncia di locali e di aree scoperte ai fini del pagamento T.A.R.S.U.;

- 2.6) All'esterno della recinzione o delle strutture realizzate deve essere apposta, in maniera ben visibile, una tabella recante l'indicazione della ditta che ha in uso il manufatto ed i dati necessari per la sua completa identificazione e per l'eventuale rintraccio del responsabile o del legale rappresentante (sede legale, partita IVA, numeri telefonici);
- 2.7) Le comunicazioni di cui ai punti 2.1), 2.2) e 2.3) debbono essere integrate entro 15 giorni dal verificarsi di modificazione della composizione del personale o nella situazione dei luoghi;

3) Sanzioni

- 3.1) In carenza di comunicazione, salva l'applicazione di più gravi ed ulteriori sanzioni, al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa di €50,00 per ciascun giorno di ritardo e finché permane l'omissione;
- 3.2) In caso di comunicazione mendace o incompleta per carenza, anche parziale, dei dati specificati al punto 2.1) è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa di €200,00. Analoga sanzione si applica per la mancata apposizione della tabella identificativa di cui al punto 2.5);
- 3.3) Il trasgressore è comunque obbligato a conformare a verità la propria dichiarazione; in difetto o in ritardo si applica la sanzione quotidiana di cui al punto 3.1);
- 3.4) L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni ha luogo ai sensi dell'Art.7bis D.Lgs. 267/00 e della L. 689/1981 e nei confronti dei soggetti ivi previsti e spetta a tutti gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica nonché ai funzionari e dirigenti addetti o preposti all'Area Sisma del Comune dell'Aquila. All'erogazione della sanzione mediante ordinanza – ingiunzione, nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta nei termini di cui all'art.16 L.689/1981, provvede il Comandante della Polizia Municipale, che è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 L. 689/1981;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio ai fini della conoscenza legale. Avvisi ed estratti della stessa sono pubblicati anche attraverso i mezzi di informazione e nei siti internet del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it e del Commissario per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Copia della stessa è altresì trasmessa alla Prefettura, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Gruppo, alla Compagnia ed alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri, ai Comandi territoriali della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale.

Dalla Civica Residenza

IL SINDACO

On. Dott. Massimo CIALENTE

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Bozzari. Per informazioni rivolgersi all'Area Sisma – Servizio Ripianificazione Urbanistica e politiche del territorio ed ambientali ubicata in Via XXV aprile – 67100 L'Aquila.

Contro il presente provvedimento sono ammessi: ricorso al T.A.R. entro 60gg. Dalla pubblicazione nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio.